SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005, n. **221.**

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera *g)*, e sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Visto l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Sentito l'ordine professionale interessato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi.

Art. 2.

Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi

1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui al comma 4.

4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento

di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

6. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il *quorum* costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il *quorum* previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del *quorum* della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

7. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti iscritti alla sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

Art. 3.

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni; i membri elettivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura di

cui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.

6. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.

8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.

9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

Art. 4.

Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia inferiore a tre, il consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione B dell'albo.

3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia almeno pari a tre.

4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonché l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 2)

CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100	7	6 5 4	1 2 3	Fino al 29% Dal 29,01% al 43% Dal 43,01% in poi
2.	>100 <500	9	8 7 6 5	1 2 3 4	Fino al 22% Dal 22,01% al 33% Dal 33,01% al 44% Dal 44,01% in poi
3.	>500 <1500	11	10 9 8 7 6	1 2 3 4 5	Fino al 18% Dal 18,01% al 27% Dal 27,01% al 36% Dal 36,01% al 45% Dal 45,01% in poi
4.	>1500	15	14 13 12 11 10 9 8	1 2 3 4 5 6 7	Fino al 13% Dal 13,01% al 20% Dal 20,01% al 27% Dal 27,01% al 33% Dal 33,01% al 40% Dal 40,01% al 47% Dal 47,01% in poi

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 3, comma 1)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Componenti di diritto della sezione A
(legge n. 56/89):

21

Componenti della sezione B:

Numero componenti della sezione B	Quota di iscritti alla sezione dell'albo
1	Fino al 9%
2	Dal 9,01% al 12%
3	Dal 12,01% al 16%
4	Dal 16,01% al 19%
5	Dal 19,01% al 22%
6	Dal 22,01% al 25%
7	Dal 25,01% al 28%
8	Dal 28,01% al 30%
9	Dal 30,01% al 32%
10	Dal 32,01% al 34%
11	Dal 34,01% al 36%
12	Dal 36,01% al 38%
13	Dal 38,01% al 40%
14	Dal 40,01% al 42%
15	Dal 42,01% al 43%
16	Dal 43,01% al 45%
17	Dal 45,01% al 46%
18	Dal 46,01% al 47%
19	Dal 47,01% al 49%
20	Dal 49,01% in poi

ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Ipotesi di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 56/89

Numero componenti di diritto della sezione A	Numero componenti della sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
22	21	Dal 48,837% al 48,887%
23	22	Dal 48,888% al 48,935%
24	23	Dal 48,936% al 48,978%
25	24	Dal 48,979% al 49,018%
26	25	Dal 49,019% al 49,055%
27	26	Dal 49,056% al 49,089%
28	27	Dal 49,090% al 49,121%
29	28	Dal 49,122% al 49,151%
30	29	Dal 49,152% al 49,179%
31	30	Dal 49,180% al 49,205%
32	31	Dal 49,206% al 49,229%
33	32	Dal 49,230% al 49,252%
34	33	Dal 49,253% al 49,274%
35	34	Dal 49,275% al 49,294%
36	35	Dal 49,295% al 49,314%
37	36	Dal 49,315% al 49,332%
38	37	Dal 49,333% al 49,349%
39	38	Dal 49,350% al 49,366%
40	39	Dal 49,367% al 49,381%
41	40	Dal 49,382% al 49,396%
42	41	Dal 49,397% al 49,410%
43	42	Dal 49,11% al 49,424%
44	43	Dal 49,25% al 49,437%
45	44	Dal 49,438% al 49,449%
46	45	Dal 49,450% al 49,461%
47	46	Dal 49,462% al 49,472%
48	47	Dal 49,473% al 49,483%
49	48	Dal 49,484% al 49,493%
50	49	Dal 49,494% al 49,403%
51	50	Dal 49,504% al 49,513%
52	51	Dal 49,514% al 49,522%

Numero componenti di diritto della sezione A	Numero componenti della sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
53	52	Dal 49,523% al 49,531%
54	53	Dal 49,532% al 49,540%
55	54	Dal 49,541% al 49,548%
56	55	Dal 49,549% al 49,556%
57	56	Dal 49,557% al 49,564%
58	57	Dal 49,565% al 49,571%
59	58	Dal 49,572% al 49,578%
60	59	Dal 49,579% al 49,585%
61	60	Dal 49,586% al 49,592%
62	61	Dal 49,593% al 49,590%
63	62	Dal 49,600% al 49,605%
64	63	Dal 49,606% al 49,611%
65	64	Dal 49,612% al 49,617%
66	65	Dal 49,618% al 49,623%
67	66	Dal 49,624% al 49,628%
68	67	Dal 49,629% al 49,634%
69	68	Dal 49,635% al 49,639%
70	69	Dal 49,640% al 49,644%
71	70	Dal 49,645% al 49,649%
72	71	Dal 49,650% al 49,654%
73	72	Dal 49,655% al 49,658%
74	73	Dal 49,659% al 49,663%
75	74	Dal 49,664% al 49,667%
76	75	Dal 49,668% al 49,672%
77	76	Dal 49,673% al 49,676%
78	77	Dal 49,677% al 49,680%
79	78	Dal 49,681% al 49,684%
80	79	Dal 49,685% al 49,688%
81	80	Dal 49,689% al 49,692%
82	81	Dal 49,693% al 49,695%
83	82	Dal 49,696% al 49,699%
84	83	Dal 49,700% al 49,703%
85	84	Dal 49,704% al 49,706%
86	85	Dal 49,707% al 49,709%
87	86	Dal 49,710% al 49,713%
88	87	Dal 49,714% al 49,716%
89	88	Dal 49,717% al 49,719%
90	89	Dal 49,720% al 49,722%
91	90	Dal 49,723% al 49,725%
92	91	Dal 49,726% al 49,728%
93	92	Dal 49,729% al 49,731%
94	93	Dal 49,732% al 49,734%
95	94	Dal 49,735% al 49,737%

Numero componenti di diritto della sezione A	Numero componenti della sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
96	95	Dal 49,738% al 49,739%
97	96	Dal 49,740% al 49,742%
98	97	Dal 49,743% al 49,745%
99	98	Dal 49,746% al 49,748%
100	99	Dal 49,749% al 49,750%
101	100	Dal 49,751% al 49,752%
102	101	Dal 49,753% al 49,755%
103	102	Dal 49,756% al 49,757%
104	103	Dal 49,758% al 49,759%
105	104	Dal 49,760% al 49,762%
106	105	Dal 49,763% al 49,764%
107	106	Dal 49,765% al 49,766%
108[1]	107	Dal 49,767% al 49,768%

[1] Il numero di 108 corrisponde a quello delle attuali Province italiane, escluse quelle di Trento e di Bolzano nelle quali sono già costituiti ordini provinciali degli psicologi. Nell'ipotesi in cui fossero costituite ulteriori Province e in esse ulteriori ordini provinciali, il numero complessivo dei componenti del consiglio nazionale e quello dei rappresentanti delle due sezioni potrebbe essere ulteriormente modificato tenendo conto del criterio in base al quale è redatta la tabella.

ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Voti attribuiti ai consigli territoriali per l'elezione dei componenti della sezione B

Iscritti	Voti
Fino a 100	1
Da 101 a 399	2
Da 400 a 599	3
Da 600 a 899	4
Da 900 a 1199	5
Da 1200 a 1499	6
Da 1500 a 1799	7
Da 1800 a 2099	8
Da 2100 a 2399	9
Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3599	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27

Iscritti	Voti
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36
Da 10500 a 10799	37
Da 10800 a 11099	38
Da 11100 a 11399	39
Da 11400 a 11699	40
Da 11700 a 11999	41
Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti.	

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, Cost., conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 117, commi secondo, lettera *g)*, e sesto della Costituzione:

«Art. 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) - f) (omissis).

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

omissis.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»

L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 9 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi: *a)* determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera *a)*, indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera *a)*.»

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) così recita:

«Art. 4 *(Norme organizzative generali)*. — 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comrna 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei princìpi definiti nei commi 1 e 2.»

— Si riporta il testo dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

«Art. 1-*septies (Organi di ordini professionali)*. — 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21 , 22, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), come modificati dal presente regolamento:

«Art. 20 *(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)*. — 1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. - 6. *Abrogato.*

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. *Abrogato.*

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.»

«Art. 21 *(Composizione del seggio elettorale)*. — 1. *abrogato.*

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.»

«Art. 22 *(Votazione)*. — 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. *Abrogato.*

3. Risultano eletti cororo che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.»

«Art. 23 *(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)*. — 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.»

«Art. 24 *(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)*. — 1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.»

«Art. 25 *(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine)*. — 1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'art. 16.»

Note all'art. 3:

Per il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; come modificati dal presente regolamento.

«Art. 12 *(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)*. — 1. *Abrogato.*

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.»

«Art. 28 *(Consiglio nazionale dell'ordine)*. — 1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. *Abrogato.*

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.»

05G0249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2005.

Modifiche al regolamento di gioco del Bingo, approvato con decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3 del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni in materia di indirizzo politico-amministrativo e di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni recate con decreti direttoriali del 7 agosto 2001, del 20 dicembre 2001, del 9 agosto 2002 e del 13 ottobre 2003;

Considerata la opportunità di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consolidare e sviluppare il settore con conseguente sicurezza del livello del relativo gettito erariale;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di gioco

1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Nella sala sono installati, in posizione ben visibile ai giocatori, schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a consentire ai giocatori stessi una chiara visione dello svolgimento del gioco da qualsiasi punto della sala, riportanti le seguenti indicazioni relative alla partita:

a) premio della "cinquina";

b) premio del "bingo";

c) premio del "super bingo";

d) premio del "bingo bronzo";

e) premio del "bingo argento";

f) premio del "bingo oro";

g) premio del "bingo one";

h) numero delle cartelle vendute;

i) prezzo delle cartelle;

j) numero di serie delle cartelle vendute;

k) primo ed ultimo numero di sequenza delle cartelle (l'indicazione di tali numeri è reso possibile per due serie);

l) tre ultimi numeri estratti;

m) numero sequenziale di pallina estratta.».

2. L'art. 9 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Premi)*. — 1. In ogni partita i premi sono la "cinquina" e il "bingo" e sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. Il premio "bingo" si articola nelle categorie:

a) "superbingo";

b) "bingo oro";

c) "bingo argento";

d) "bingo bronzo";

e) "bingo one".

3. Il premio "superbingo" è assegnato in ogni partita, in aggiunta al premio "bingo", al giocatore che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 40.

4. I premi "bingo oro", "bingo argento", "bingo bronzo" sono assegnati, nelle partite speciali effettuate dal concessionario previo annuncio in sala, in aggiunta al premio "bingo" al giocatore che ha realizzato il bingo entro il numero di palline estratte compreso tra:

a) 41 e 43 per il "bingo oro";

b) 44 e 46 per il "bingo argento";

c) 47 e 55 per il "bingo bronzo".

5. Il premio "bingo one" è assegnato, in aggiunta al premio "bingo", nella partita successiva a quella in cui il fondo di cui al comma 8, lettera *d)*, ha raggiunto l'importo stabilito dal concessionario con le modalità di cui la comma 6, al giocatore che ha realizzato il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 48. Qualora in tale partita non si realizza il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 48, il premio "bingo one" è assegnato nella partita o nelle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il "bingo" con un numero di palline estratte eguale o inferiore al numero-soglia 48 incrementato di una unità in ciascuna delle partite immediatamente successive. Nelle partite di cui al presente comma, non sono attribuibili i premi di cui al comma 4.

6. Il concessionario comunica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei dieci giorni precedenti l'inizio del mese, l'importo di cui al comma 5, che ha validità per tutta la durata del mese stesso. In caso di omessa comunicazione si intende confermata la validità dell'importo del mese precedente.

7. L'importo di cui al comma 5 può assumere un valore, multiplo intero di cento, compreso tra € 200 ed € 2.000.

8. La somma da ripartire a titolo di montepremi è costituita dal 58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione:

a) del 6 per cento alla "cinquina";

b) del 48 per cento al "bingo";

c) del 3 per cento al fondo per l'erogazione dei premi di cui ai commi 3 e 4;

d) dell'1 per cento al fondo per l'erogazione del premio di cui al comma 2, lettera *e)*.

9. Il fondo di cui al comma 8, lettera *c)*, è attribuito nella misura del:

a) 50 per cento al "superbingo";

b) 15 per cento al "bingo oro";

c) 5 per cento al "bingo argento";

d) 2 per cento al "bingo bronzo".

10. Il premio "bingo one" è pari all'importo di cui al comma 5.

11. Il concessionario provvede ad effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala.

12. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti può essere sostituito con pagamento in assegno, a richiesta del giocatore vincente, nel caso di vincite superiori a euro 500.

13. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. I premi non pagati ai giocatori per irregolarità delle cartelle sono versati dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.

14. Qualora si verifichino, nella stessa partita, più vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.

15. Le cartelle vincenti sono conservate, insieme al verbale, per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare a seguito di contestazioni formali da parte di giocatori, fino alla definizione delle stesse.».

3. Nell'art. 15, comma 1, del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da «l'ammontare dei premi per la "cinquina"» fino a «e per il "bingo bronzo"» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare dei premi per la "cinquina", per il "bingo", per il "super bingo", per il "bingo oro", per il "bingo argento", per il "bingo bronzo" e per il "bingo one"».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data che sarà stabilita con successivo decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il direttore generale: TINO

05A10235

DECRETO 24 ottobre 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.203 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo e 22 giugno 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 27 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime due aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10229

DECRETO 26 ottobre 2005.

Proroga della gestione del concorso pronostici Totip.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1948, recante «Disciplina delle attività di gioco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 31 luglio 1951, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina dell'attività di gioco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 1953, n. 100, recante il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip) e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 7 luglio 1972, registrata il 14 luglio 1972 presso l'Ufficio del registro di Roma serie atti civili al n. 12742 ed i successivi atti aggiuntivi integrativi, stipulati tra l'Unione nazionale incremento razze equine e la Sisal S.p.a. per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del concorso pronostici denominato «Totip»;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i successivi provvedimenti attuativi, con i quali l'organizzazione e la gestione dei giochi relativi alle corse dei cavalli, già disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono state riservate al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi, per volontà legislativa, sono succeduti all'Unione nazionale incremento razze equine nel rapporto convenzionale di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevede l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse, e concorsi pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle relative reti;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione di studio istituita con provvedimento del 22 gennaio 2004 per formulare proposte per il rilancio del concorso pronostici Totip;

Viste le direttive impartite dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 27 luglio 2004, in merito al rilancio del concorso e alla proroga della relativa gestione;

Ritenuto che l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha istituito una nuova scommessa ippica a totalizzatore, che per le sue caratteristiche innovative, in particolare l'incremento del montepremi e del compenso dei raccoglitori e per le modalità della raccolta da effettuarsi negli stessi luoghi deputati all'attuazione delle giocate del Totip potrebbe fondatamente pregiudicare ulteriormente i volumi di gioco riferibili al concorso pronostici in riferimento;

Visto il decreto interdirigenziale 18 febbraio 2005 che dispone la proroga dell'efficacia della vigente concessione per i servizi relativi alla gestione del concorso pronostici Totip fino al 31 ottobre 2005;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento per la nuova scommessa a totalizzatore che sostituirà il concorso pronostici Totip;

Decreta:

Art. 1.

Proroga della gestione del Totip

1. Per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati, la gestione del concorso pronostici «Totip» è prorogata, a decorrere dal 1° novembre 2005, a favore della Sisal S.p.a. per un periodo di sette mesi. A tal fine, continuano ad avere efficacia la convenzione ed i relativi atti aggiuntivi citati in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 265

05A10248

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2005.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio tutela vino "Bianco di Custoza"» con sede in Bardolino (Verona), intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza»;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto;

Visti il parere del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» sulla citata

domanda e la proposta di modifica di che trattasi pubblicati nella «*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 28 luglio 2005»;

Vista la nota del 2 settembre 2005 della regione Veneto con la quale si chiede di apportare alcune correzioni, per quanto concerne la base ampelografica, al disposto dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione, allegato alla domanda, modificato ed integrato dal «Comitato regionale tecnico consultivo per la viticoltura» nella seduta del 10 dicembre 2004;

Visto il regolamento 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) 753/2002 ed in particolare l'«Allegato 1» — riguardante «Elenco dei sinonimi delle varietà di viti» riportati nella classificazione ufficiale nazionale che possono essere utilizzati in etichetta — nel contesto del quale non viene fatto specifico riferimento al fatto che il termine «Trebbianello» possa essere usato come sinonimo del vitigno «Tocai Friulano»;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, altre istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» in «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed all'approvazione della medesima in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini»;

Decreta:

Articolo unico

«La denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Custoza" — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche — è modificata in "Bianco di Custoza" o "Custoza".

Il relativo disciplinare di produzione è modificato in conformità al testo allegato al presente decreto.

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BIANCO DI CUSTOZA» IN «BIANCO DI CUSTOZA» O «CUSTOZA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» è riservata ai vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», «Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco di Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante o «Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: 20 - 45%;

Garganega: 20 - 40%;

Tocai friulano: 5 - 30%;

Bianca Fernanda (clone locale del Cortese) Malvasia, Riesling italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20 - 30%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.

Tale zona è così delimitata: partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia.

Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.

Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.

Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).

Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.

Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.

Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.

Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.

Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località «Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci.

Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112. Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago a ovest di località Osteria Vecchia.

La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona.

Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.

Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza.

Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino, così delimitato:

dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedocollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le unità vitate omogenee coltivate con le varietà Garganega, Trebianello, Pinot Bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura specializzata e di t 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» Superiore. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco dì Custoza» o «Custoza», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La tipologia «passito» è ottenuta dalla cernita delle uve raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed aventi le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.

Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione del vino «passito» non deve superare le 5t/ha: il rimanente quantitativo di uva fino alle rese massime consentite pari a 7 t/ha per il «superiore» e 10 t/ha per il «Bianco di Custoza» o «Custoza» può essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9.5% vol, ad esclusione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico naturale è di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei Comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%; per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68% al lordo della presa di spuma.

Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il 75% il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40% per il vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo «brut», «extra brut», «extra dry», ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 3 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo all'interno della zona di vinificazione di cui al presente disciplinare.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza o Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1º settembre successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco di Custoza» o «Custoza»:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;

sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto: 16,5 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.

«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:

colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;

sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: 7 g/l.

«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:

spuma: fine persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente aromatico quando spumantizzato, con il metodo Marinotti; fine e composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando è spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

residuo di zuccheri fino a:

12 g/l nel tipo «brut»;

6 g/l nel tipo «extra brut»;

20 g/l nel tipo «extra dry».

«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitatane precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito inoltre l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna», seguita immediatamente dal relativo toponimo, purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso la Camera di commercio di Verona, competente per territorio, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» o «Custoza» passito devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di capacità fino a litri 1.5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.

Tuttavia per le bottiglie fino a litri 0.375 è consentito l'uso anche del tappo a vite.

Sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore e passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

05A10222

DECRETO 21 ottobre 2005.

Acidificazione dei prodotti vitivinicoli per la provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Ex PAGR IX

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V punto *E* del Regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano - Assessorato all'agricoltura - ha segnalato che nel territorio della provincia medesima si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare i VQPRD delle DOC Alto Adige, Lago di Caldaro e Valdadige che verrà prodotto nella campagna 2005/2006, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V lettera *E* punto del Regolamento CE 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21 paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» è ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il Reg. n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Articolo unico

1. Nella campagna 2005/2006 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano;

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il direttore generale: CATANIA

05A10219

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 settembre 2005.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali - Autorizzazione utilizzo economie a favore della provincia di Crotone.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualiflcazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 3673 del 31 gennaio 2005, con la quale la provincia di Crotone ha richiesto l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per la S.P. «Bivio Fasano - Ponte Vitravo - Bivio Topanello 2° lotto», pari ad € 87.179,55, per il seguente intervento:

«Lavori di ammodernamento e sistemazione della S.P. 52 "Papanice"»;

importo progetto € 100.000,00 (quota Stato € 87.179,55 - cofinanziamento a carico della Provincia € 12.820,45);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Crotone la disponibilità del suddette economie di cui la provincia di Crotone chiede l'utilizzo a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento, per il quale la provincia di Crotone richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Crotone l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo già concesso dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori di ammodernamento della S.P. «Bivio Fasano - Ponte Vitravo - Bivio Topanello 2º lotto» per la realizzazione del seguente intervento:

«Lavori di ammodernamento e sistemazione della S.P. 52 "Papanice"»;

importo progetto € 100.000,00 (quota Stato € 87.179,55 - cofinanziamento a carico della Provincia € 12.820,45).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 22 settembre 2005

Il vice Ministro: MARTINAT

05A10209

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2005.

Modifica dei decreti 26 luglio 1999, 18 ottobre 2001, 29 dicembre 2003, 21 giugno 2004, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 353 del 26 luglio 1999, n. 1131 del 18 ottobre 2001, n. 2264 del 29 dicembre 2003, n. 789 del 21 giugno 2004, con i quali rispettivamente la Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a. pr. n. 2339, la B.C.S. S.r.l. e B.C.S. S.r.l. di Bini Cecchi Salvadori pr. n. 4695, la Global Display Solutions S.p.a. pr. n. 3154 e la Colorobbia Italia S.p.a. pr. n. 4799 sono state ammesse al finanziamento;

Visto le note del 21 aprile 2005 pervenuta in data 10 maggio 2005, prot. n. 4792, del 3 novembre 2004, pervenuta in data 10 novembre 2004, prot. n. 10169, del 9 maggio 2005, pervenuta in data 11 maggio 2005, prot. n. 4876 e del 13 maggio 2005, pervenuta in data 19 maggio 2005, prot. n. 5555, con le quali l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. e MPS Banca per l'impresa hanno comunicato delle variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alle predette richieste di variazione contrattuale;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2339 Recordati - Industria chimica e farmaceutican S.p.a. - Milano - Sviluppo di processi per la preparazione di statine (Lovastatina, Mevastatina, Pravastatina) con collocazione nel settore biochimico.

Rispetto a quanto decretato in data: 26 luglio 1999;

A seguito dell'interruzione della ricerca l'utilizzo del finanziamento è fissato in € 2.054.963,88 per il credito agevolato, erogato quanto a € 2.038.741,82, e in € 296.926,11 per il contributo a fondo perduto, erogato quanto a € 296.732,69;

4695 B.C.S. S.r.l. - Limite sull'Arno (Firenze) - B.C.S. S.r.l. di Bini Cecchi Salvadori - Limite sull'Arno (Firenze) - Timonerie idrauliche innovative per imbarcazioni.

Rispetto a quanto decretato in data: 18 ottobre 2001;

Variazione di titolarità: da B.C.S. S.r.l. e B.C.S. S.r.l. di Bini Cecchi Salvatori alla sola B.C.S. S.r.l.;

3154 Global Display Solutions S.p.a. - Cornedo Vicentino (Vicenza) - Analisi e sviluppo di video LCD intelligenti - Environment/adaptive per applicazioni open frame, case monitor, pubblic information, navigation monitor.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003;

Termini di ammortamento: inizio 1° luglio 2005 fine 1° luglio 2013;

4799 Colorobbia Italia S.p.a. - Sovigliana Vinci (Firenze) - Studio e ricerca di manufatti vetro-ceramici innovativi.

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004.

A seguito della concessione di dodici mesi di proroga le scadenze risultano così modificate:

ricerca: dal 16 maggio 2001 al 15 maggio 2006;

ammortamento: dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A10208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2005.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari al Banco di Sicilia S.p.a.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza del Banco di Sicilia S.p.a., con sede legale a Palermo, via Generale Magliocco 1 e capitale sociale di 500 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

Banco di Sicilia S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2005

per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - FRASCA

05A10247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia delle «Anime Sante», in San Cipirello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia delle «Anime Sante», con sede in San Cipirello (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppreso è devoluto alla Parrocchia Maria SS. Immacolata, con sede in Cipirello (Palermo).

05A10239

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Santa Tecla», in Carlentini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «Santa Tecla», con sede in Carlentini (Siracusa).

05A10240

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Chiesa della Santa Famiglia di Nazareth», in Carlentini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Chiesa della Santa Famiglia di Nazareth», con sede in Carlentini (Siracusa).

05A10241

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla «Confraternita S. Francesco», in Stella S. Bernardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla «Confraternita S. Francesco», con sede in Stella S. Bernardo, del comune di Stella (Savona).

05A10242

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ(25/2004)CE/45 del 7 ottobre 2005, il prodotto esplodente di seguito elencato classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*a*) del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come di seguito indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 reg.to T.U.L.P.S.
—	—	—	—
0150	Pentrite	1.1.D	II

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto della direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice UEE Italia S.r.l. con sede a Terrarossa (Massa) in via Canalescuro n. 9 Aulla, ha predetto l'attestato «CE del Tipo» n. LOM03EXP0298 del 16 giugno 2003, rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM) - Spagna» su richiesta della società fabbricante Union Espanola de Explosivos, Avda del Partenon, Madrid.

05A10224

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, relativo alla emissione di tre nuove serie di buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a), a partire dal 1º novembre 2005, ha in emissione tre nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B13», «BC7», e «18C».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B13», «BC7», e «18C» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B12», «BC6» e «18B».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

05A10237

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «L'Iniziativa Molisana Piccola soc. coop. a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «L'Iniziativa Molisana Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso - costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 29 dicembre 1999, repertorio n. 95578, registro società n. 547 - R.E.A. n.106772, partita I.V.A/ codice fiscale 01400720700, posizione B.U.S.C. 1397/290458, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10225

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda, datata 18 febbraio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoscritta dalle organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Federazione provinciale Coldiretti, Confederazione italiana Agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega nazionale cooperative e mutue, costituitesi quale Comitato promotore;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana, con nota datata 16 dicembre 2003, in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi presso il comune di Salaparuta in provincia di Trapani, il giorno 19 maggio 2005, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti istituzionali interessati, delle organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» e riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Bianco;

«Salaparuta» Inzolia;

«Salaparuta» Grillo;

«Salaparuta» Chardonnay;

«Salaparuta» Catarratto;

«Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Novello.

Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

«Salaparuta» Bianco:

catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.

«Salaparuta» Rosso e «Salaparura» Rosso Riserva:

Nero d'Avola: minimo per il 65 % ; per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.

«Salaparuta» Novello

Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano toscano.

Art. 3.

Zona di raccolta delle uva

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualità all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta.

Art. 4.

Coltivazione e resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso.

Come forme di allevamento devono essere utilizzate, esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.

Per gli impianti esistenti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.600.

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a bacca bianca la densità non dovrà essere inferiore a 3500 ceppi per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Resa T/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo %vol
Rosso	13	12,0
Bianco	13	11,5
Inzolia	12	11,0
Grillo	12	11,5
Chardonnay	11	12,5
Catarratto	13	11,5
Nero d'Avola	12	12,5
Merlot	11	12,5
Cabernet Sauvignon	11	12,5
Syrah	11	12,5
Novello	13	11,0
Tipologie Riserva	11	13,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta».

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno 6 mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Salaparuta» Rosso:

colore: rosso intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Salaparuta» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Grillo:

colore: giallo più o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Chardonnay:

colore: giallo più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Salaparuta» Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:

colore: rosso intenso;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico, speziato;

titolo alcolometrico voluinico totale minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, intenso;

titilo alcolometrico - volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia riserva 14 %vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l.

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabemet Sauvignon Riserva:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; per la tipologia Riserva 14%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino carico;

odore: intenso, armonico;

sapore: ricco, corposo, speziato;

titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Novello:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e recipienti

Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a litri 5 e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

05A10210

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Approvazione del preliminare piano stralcio acque per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea con delibera n. 1, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Si rende noto che in data 26 luglio 2005 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha approvato, con delibera n. 1, il Preliminare Piano Stralcio Acque per il Governo della Risorsa Idrica superficiale e sotterranea, ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia degli elaborati del preliminare è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del territorio) ed alle regioni interessate ed è consultabile presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise.

05A10211

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno sottratti al diritto di accesso e di quelli per i quali l'accesso è differito, in attuazione dell'articolo 24, commi 2, 4 e 6, della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, di seguito denominata con il termine «Amministrazione», per le quali il diritto di accesso escluso o differito in conformità all'art. 24, commi 2, 4 e 6, della legge n. 241/1990, e agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Art. 2.

Documenti contenenti informazioni relative all'ambiente. Casi di esclusione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 39/1997

1. L'accesso ai documenti contenenti informazioni relative all'ambiente è escluso nei casi ed alle medesime condizioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 39/1997.

2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge n. 41/1990, fermo restando per i piani di bacino il disposto dell'art. 18 della legge n. 183/1989.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi d'ordine e sicurezza pubblici, ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera c), della legge n. 241/1990 ed 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratti all'accesso i documenti concernenti gli impianti di sicurezza dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese, ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 ed 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, pur garantendo ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti riguardanti il dipendente dell'Amministrazione contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, finanziaria, fatti salvi i dati relativi al trattamento economico tabellare, e ferma restando la normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) i dati, la documentazione ed i progetti di proprietà dei Ministeri, delle regioni, degli enti locali, delle università, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni e di altri enti pubblici e privati acquisiti per le attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione;

c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali, fatto salvo l'eventuale interesse alla tutela, anche giurisdizionale, di altra ditta concorrente. Sono sottratti all'accesso i documenti che non hanno formato oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice.

2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge n. 241/1990.

Art. 5.

Altre esclusioni dal diritto d'accesso

1. Oltre ai documenti appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento e tutti gli altri per i quali l'accesso è escluso da altre norme previste dall'ordinamento, sono altresì sottratti all'accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.

Art. 6.

Differimento del diritto d'accesso, ai sensi degli articoli 24, comma 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992

1. Il differimento del diritto di accesso è disposto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, per i documenti e per la durata di seguito indicata:

a) le offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, fino alla conclusione delle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, fatti salvi i casi di pubblicità previsti dalla legge per gli atti infraprocedimentali;

b) gli atti di promovimento di azioni di responsabilità dinanzi alla procura generale della Corte dei conti, nonché alle competenti autorità giudiziarie ed i rapporti alla procura generale della Corte dei conti, le richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativa, patrimoniale, contabile o penale, ove coperti da segreto istruttorio e fino alla definizione della fase procedimentale;

c) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi, giudiziali ed amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengano notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, fino alla conclusione del relativo procedimento;

d) le segnalazioni e gli atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attività istruttoria;

e) la documentazione concernente lavori di commissioni ed organi collegiali nei limiti in cui detti documenti contengano notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese e fino alla conclusione del relativo procedimento;

f) le cartografie tematiche, le relazioni tecniche, le norme di attuazione, le misure di salvaguardia, ed ogni altro eventuale elaborato di piano, fino all'atto di adozione o di approvazione da parte del Comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 183/1989. Sono fatti salvi i diversi termini normativamente fissati.

2. Il differimento dell'accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali è disposto secondo le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 39/1997.

Art. 7.

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 165/2001, ha il compito di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto d'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

Modifiche al regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente, almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.

Art. 9.

Pubblicità

1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche può stabilire le forme di pubblicità più opportune.

05A10215

REGIONE CAMPANIA

Variazione dell'intestazione delle concessioni di acqua minerale e anidride carbonica e delle autorizzazioni alla produzione e vendita delle acque minerali denominate «Ferrarelle», «Santagata» e «Natia», da «Italaquae S.p.a.» a «Ferrarelle S.p.a.».

Con decreto n. 54 del 22 settembre 2005 dell'A.G.C. 12 Settore 03 della regione Campania, è stata variata l'intestazione delle concessioni di acqua minerale e anidride carbonica e delle autorizzazioni alla produzione e vendita delle acque minerali denominate «Ferrarelle», «Santagata» e «Natia», da «Italaquae S.p.a. a «Ferrarelle S.p.a.».

05A10218

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, con deliberazione n. 248 del 17 ottobre 2005, ha nominato — ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 — il dott. Salvatore Pepe, dirigente della Camera di commercio, conservatore del registro delle imprese.

05A10206

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501253/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 0 2 9 *

€ 1,00